

Avv. Massimo Bongiovanni
patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori

Avv. Cristina Patrino
patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori

Torino, lì 8 Giugno 2015

Ieri alcune agenzie di stampa hanno dato la notizia che agli appalti dei lavori per la realizzazione della parte transfrontaliera della nuova linea Torino Lione verrà applicata la normativa antimafia italiana.

Secondo le agenzie la normativa antimafia verrebbe applicata in forza di un regolamento emesso dalla Commissione intergovernativa italo francese (CIG).

Quale componente della commissione giuridica della estinta Comunità Montana Valle di Susa e Vai Sangone avevo evidenziato, in particolare, **che agli appalti delle predette opere anche in territorio italiano** non si sarebbe potuto applicare la normativa italiana e, conseguentemente, il codice antimafia¹.

Ciò perché a seguito dell'accordo Italia Francia del 2012, divenuto legge in Francia e Italia con le rispettive ratifiche, il **diritto applicabile agli appalti** (vedi art. 6.5 comma 2°) è **solo quello francese**².

Di tale grave circostanza dovettero prendere atto lo stesso Virano e il dottor Cantone dell' anticorruzione che evidenziò l'inapplicabilità delle cd interdittive agli appalti della Torino Lione.

La soluzione corretta sarebbe stata l'abrogazione del predetto articolo³ attraverso il nuovo accordo di Venezia di quest'anno.

¹ Non solo agli appalti" legati alla progettazione, alla realizzazione" ma anche "all'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera"

² tralasciando in questa sede che lo stesso accordo prevede (art. 10.1 lettera d) che "... **il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l'esistenza, la manutenzione, l'esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera è quello dello Stato francese**" unico **diritto applicabile anche tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale** (sempre nella sezione transfrontaliera fino a Bussoleno - art. 10.2 lettera b punto ii) nonché in tema di legislazione tributaria ed imposizione fiscale - art. 10.3.

³ e degli altri articoli – vedi nota precedente - contenenti una parziale cessione di sovranità da parte dell'Italia allo Stato francese

Nulla di tutto ciò è avvenuto.

Nell'accordo del 2016 è solo prevista una generica lotta alla criminalità, nonché la previsione di un regolamento della Commissione intergovernativa italo francese (CIG).

Questo regolamento, emesso recentemente da una commissione non avente competenza legislativa, non è un atto avente forza di legge.

Il predetto regolamento, non essendo stato trasfuso nell'accordo del 2016 – **in quanto essendo successivo alle firme del trattato** - non potrà modificare i rispettivi ordinamenti giuridici.

La situazione attuale è immutata: il codice antimafia e le interdittive relative continueranno ad essere inapplicabili ai lavori transfrontalieri della Torino Lione salvo che venga modificato l'accordo del 2012 con esplicita abrogazione dell' art. 6.5. 2 comma.

E ciò solo per poter nuovamente applicare la normativa antimafia nel solo territorio italiano.

Per poterla applicare anche in Francia la predetta normativa dovrebbe essere approvata dal parlamento francese e non certo attraverso un mero regolamento da parte della CIG.

Grato per l'attenzione.

Avvocato Massimo Bongiovanni

L'istituzione di un organo transnazionale composto dai due prefetti, italiano e francese, è meritoria, ma completamente inefficace senza strumenti legislativi, come è stato inefficace il c.d. protocollo di intesa tra gli operatori della Torino Lione e la Prefettura di Torino che non ha impedito la supposta penetrazione dell'ndrangheta nel cantiere di Chiomonte attraverso una ditta che ricevette il sub appalto per asfaltare le strade del cantiere ad uso della Questura, circostanza attualmente in corso di accertamento al processo San Michele.

Torino, li 8 giugno 2016 Avvocato Massimo Bongiovanni